



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° CG/0053653  
*Roma,* del 13/10/2020  
----- USCITA -----

*Prot. N.º* .....

*Risposta al Foglio del* ..... p.c.  
*N.º* .....

Al Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome  
Dott. Stefano Bonaccini

Alla Segreteria Commissione speciale di  
Protezione civile  
[segreteria@commissioneprotezionecivile.it](mailto:segreteria@commissioneprotezionecivile.it)

**OGGETTO:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 707 del 13 ottobre 2020 recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Si trasmette per opportuna informazione e per i seguiti di competenza delle Regioni e Province autonome, l'ordinanza indicata in oggetto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Angelo Borrelli

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
Antonella Nicotra



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ordinanza n. **030707**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

## **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020 e n. 693 del 17 agosto 2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA**, in particolare l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020 che prevede disposizioni in favore del personale del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri e delle Regioni e Province autonome fino al 31 luglio 2020 per attività connesse al contesto emergenziale in argomento;

**VISTO** il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTI** i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**RAVVISATA** la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020;

**ACQUISITA** l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

**DI CONCERTO** con il Ministero dell'economia e delle finanze;

## DISPONE

### Articolo 1

**(Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020)**

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 690 del 31 luglio 2020 sono prorogati al 15 ottobre 2020.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 9.700.000, sono posti a carico delle risorse stanziato per l'emergenza.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Articolo 2 (Province autonome di Trento e Bolzano)**

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **11<sup>o</sup> 3 OTT. 2020**

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Angelo Borrelli